

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 28.05.2008

COMUNE DI NOALE  
Provincia di Venezia

## REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'OASI NATURALISTICA DI NOALE

### Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività di gestione naturalistica e le modalità di utilizzo e fruizione dell'Oasi naturalistica, denominata ex cave Cavasin, di Noale, costituita a seguito di lavori di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo relativamente al primo stralcio, da parte del Consorzio di Bonifica Dese Sile ed affidata in gestione, sulla base dell'atto di indirizzo di cui alla delibera di Giunta Comunale di Noale n° 96 del 25-05-05, all'Associazione Italiana per il WWF for Nature – onlus, per mezzo di convenzione tra Comune di Noale e la stessa Associazione (di seguito denominata WWF), che si può avvelere a tal fine anche di altre organizzazioni o società cooperative, quali sub-incaricati, in accordo con lo stesso Comune di Noale.

### Art. 2 – Ambiente e funzioni

L'area compresa nell' Oasi denominata ex cave Cavasin di Noale assume una forte valenza ambientale non solo per il territorio comunale di Noale, bensì per l'intero comprensorio in cui ricade, collegandosi di fatto con altre realtà di comuni limitrofi.

In ambito del progetto di "Rete Natura 2000", l'Oasi suddetta si pone all'interno del perimetro di un Sito d'Importanza Comunitaria (S.I.C. ) e di una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.).

Nell'area dell'Oasi dove si trova il canneto per la fitobiodepurazione, le opere d' intervento e le modalità di fruizione della stessa area, sono da concordarsi direttamente con il Consorzio Dese Sile soprattutto nel momento in cui si verificassero situazioni che andassero a pregiudicare o intaccare la funzionalità dell'impianto o delle opere idrauliche, sentito il parere del WWF laddove si possano verificare effetti sugli aspetti specifici vegetazionali e faunistici dell'Oasi.

### Art. 3 – Attività e competenze del WWF

Il WWF all'interno del perimetro dell'Oasi provvede a coordinare le attività relative a:

- la pulizia dell' area;
- la scelta dei momenti e le modalità di intervento per sfalci e manutenzione del verde;
- la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti, per quanto compete al WWF secondo la convenzione;
- le attività di educazione ambientale e l'assistenza didattica ai visitatori, su specifica richiesta;
- le attività di coordinamento del presidio ambientale e sorveglianza periodica, come specificato in convenzione;
- la delimitazione temporanea di aree significative per la protezione della flora e della fauna, in particolare le aree di riproduzione di avifauna, se necessario;
- la produzione di materiale informativo e didattico;
- i monitoraggi ambientali e i censimenti faunistici;
- la realizzazione di sentieristica e di cartellonistica informativa;
- la regolamentazione degli accessi all'Oasi.

### Art. 4 – Manutenzione aree Oasi a cura del Consorzio di Bonifica Dese Sile

Il Consorzio ha libero accesso all'Oasi con i propri mezzi e personale per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Il Consorzio provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree demaniali di propria competenza (sfalcio del fondo, sponda e sommità arginale del canale Draganziolo e ripristini spondali) per garantire la sicurezza idraulica del territorio nei modi e nei tempi indicati nella planimetria depositata agli atti del Comune. Nel caso di avversità atmosferiche o nel caso in cui si dovessero creare particolari condizioni di pericolosità, il Consorzio si riserva di intervenire anche al di fuori dei periodi indicati nella tabella di cui sopra nonché effettuare manovre idrauliche di svasamento del canale consortile e riempimento delle casse di espansione. Il Consorzio, inoltre, allo scopo di sostenere i processi di fitodepurazione che interessano l'area umida dell'Oasi, provvederà a mantenere un corridoio di corrente all'interno dell'area a canneto, con propri mezzi, nei modi e nei tempi sempre indicati nel suddetto documento.

### Art. 5 – Attività di educazione ambientale.

L'accesso all'Oasi non è libero e la visita all'area naturale e della parte adibita a fitobiodepurazione è consentita durante l'arco dell'anno nei tempi stabiliti, eccetto quanto previsto dall'Art. 9.

L'attività di educazione ambientale rivolta alle scuole viene svolta da operatori naturalistici in servizio per conto del WWF. Eventuali soggetti terzi che vogliono svolgere la medesima attività concordano preventivamente con il WWF le modalità delle attività, il percorso da svolgere e, per quanto riguarda le opere idrauliche devono comunicare le attività al Comune e al Consorzio, anche per questioni di sicurezza.

Su richiesta possono essere svolte visite guidate all'Oasi concordando le modalità di partecipazione con il WWF o con gli incaricati alla gestione, che offriranno l'assistenza necessaria ai visitatori.

### Art. 6 – Presidio ambientale e sorveglianza

Personale specializzato in servizio per conto del WWF svolge attività di presidio ambientale e sorveglianza con tempi e modalità stabiliti da Convenzione, sempre in fasce orarie diurne.

Gli agenti di Polizia Locale e Provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono attività di sorveglianza e controllo all'interno dell'Oasi e lungo il corso d'acqua del Rio Draganziolo.

Il personale del Consorzio di Bonifica Dese Sile svolge, quanto alla relativa competenza idraulica, attività ordinaria di controllo e manutenzione, come meglio precisato all'art. 4 precedente.

### Art. 7 – Monitoraggi ambientali

I monitoraggi ambientali, qualora previsti in funzione delle misure di gestione dell'Oasi vengono svolti sotto la

supervisione del WWF e sentito il parere della Provincia di Venezia - Settore Caccia, Pesca e Polizia Provinciale, e di tutte le associazioni ed enti che vengono ritenuti competenti e utili a tale scopo. Il WWF stabilisce in accordo con gli Enti suddetti le linee guida e criteri di analisi della flora della fauna e degli habitat naturali inseriti nell'Oasi. Eventuali soggetti terzi che debbano svolgere monitoraggi per motivi indipendenti dalla gestione naturalistica dell'Oasi sono tenuti ad informare il WWF, il Comune ed il Consorzio di Bonifica.

In ogni caso è vietato raccogliere o danneggiare funghi e flora spontanea ai sensi della L.R. 53/1974, così come anche è vietata la raccolta o il danneggiamento di specie faunistiche quali insetti, rettili, anfibi e avifauna ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE. Possono essere stabilite deroghe solo a scopi di ricerca scientifica: le modalità comunque devono essere concordate con il WWF.

#### Art. 8 – Cartellonistica

La cartellonistica all'interno del territorio dell'Oasi viene realizzata, sentito il parere del Comune di Noale e del Consorzio secondo criteri stabiliti dal WWF e secondo l'impostazione grafica omogenea stabilita dal settore Oasi del WWF Italia. Il materiale informativo relativo all'Oasi viene redatto sotto la supervisione del WWF congiuntamente al Comune di Noale. Le modalità di distribuzione dello stesso ad utenti, visitatori o durante gli eventi organizzati in Oasi sono stabilite dal WWF.

#### Art. 9 –Accessibilità e delimitazione aree soggette ad esclusioni temporanee o permanenti.

La regolamentazione degli accessi viene realizzata in accordo con il Comune e il Consorzio di Bonifica. Su parti dell'Oasi il WWF può in base ai censimenti e monitoraggi ambientali, individuare, segnalare e delimitare le aree di riproduzione di specie protette, all'interno delle quali sono da considerarsi vietate le attività escursionistiche, le visite guidate e l'utilizzo dell'area se non per scopi di manutenzione e scientifici.

#### Art. 10 - Funzioni del responsabile oasi

Il Responsabile dell'Oasi nominato dall'organizzazione assegnataria della gestione mediante convenzione, rappresenta il WWF nei confronti del Comune e della Provincia e degli Enti territoriali ed amministrativi competenti per la gestione del territorio.

Il Responsabile dell'Oasi ha il compito di coordinare e sovrintendere alle attività stabilite dalla convenzione di gestione; redige i Piani Tecnico Economico Annuali e le Relazioni Quadrimestrali delle attività e degli interventi di gestione (o comunque sanciti da convenzione), con almeno una relazione annuale in Consiglio Comunale; coordina l'organizzazione delle iniziative naturalistiche e le attività di monitoraggio ambientale e di educazione ambientale. Il Responsabile coordina il personale volontario del WWF e gestisce le attività del personale specializzato in servizio all'Oasi.

#### Art. 11 – Forum

Il WWF ha il compito di organizzare i Forum di partecipazione in stretto coordinamento con il Comune e per favorire il coinvolgimento della comunità locale, delle associazioni e ONG, e degli operatori economici del territorio dell'Oasi. Il WWF indice riunioni periodiche e convoca enti, associazioni o singole persone che ne facciano formale richiesta. Tale Forum avrà lo scopo di attivare proficui rapporti di collaborazione all'interno dell'area naturalistica e delle attività previste dalla presente convenzione.

#### Art. 12 - Caccia e pesca

L'area delle Cave di Noale è stata individuata dal Piano Faunistico Venatorio approvato dal Consiglio Provinciale di Venezia con deliberazione n. 2003/00051 del 12.06.2003 quale Oasi di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 10 della L.R. del Veneto n. 50/1993. Tale scelta del Piano Provinciale è confermata dal Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato con L.R. del Veneto n. 1/2007.

Pertanto nell'Oasi di protezione della fauna selvatica denominata "Cave di Noale" l'esercizio venatorio è vietato ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c) della L. 157/1992. Per la violazione di tale disposizione si applica la sanzione penale prevista dall'art. 30, comma 1, lett. d) della stessa L. 157/1992.

Nell'area dell'Oasi naturalistica, denominata ex cave Cavin, di Noale vige il divieto di pesca, nella zona di riposo biologico, di cui all'art. 22 del regolamento provinciale, sugli specchi d'acqua in essa presenti come individuati nella Carta ittica, approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2007/00085 del 20 dicembre 2007.

Le infrazioni saranno punite, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 19/98 e/o altre disposizioni normative vigenti in materia.

#### Art. 13- Divieti

Su tutta la superficie dell'Oasi, come disposto dalla Legge Regionale 50/93 e in base al presente e ad altri regolamenti comunali vigenti è vietato:

- esercitare attività venatoria di qualsiasi genere e la cattura anche temporanea di fauna selvatica, eccetto quella autorizzata ai sensi della L.R. 50/93;
- introdurre cani con o senza guinzaglio e altra fauna domestica che possa causare disturbo alla fauna e agli equilibri ecologici dell'Oasi;
- esercitare la pesca, nelle zone di riposo biologico, individuate nella carta ittica provinciale;
- introdurre e/o favorire la diffusione di flora non spontanea all'interno dell'Oasi;
- gettare e abbandonare rifiuti;
- circolare nell'area protetta in bicicletta
- campeggiare e realizzare strutture fisse e/o mobili;
- accendere fuochi all'interno del perimetro dell'Oasi;
- l'accesso e il transito di mezzi motorizzati, in particolar modo laddove possa costituire pericolo per persone o per la flora eccetto il Consorzio Dese Sile;
- la produzione di rumori o qualsiasi comportamento che possa arrecare danno o disturbo alla fauna selvatica, in particolare le specie prioritarie ai sensi della dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE.
- Il danneggiamento di opere (di protezione, idrauliche, ecc.) presenti all'interno dell'Oasi.

#### Art. 14 - Sanzioni

Per la violazione alle norme del presente regolamento ovvero a ordinanze comunali emesse con specifico riguardo all'Oasi , previo accertamento della violazione da parte di incaricati dal Comune e dal Consorzio di Bonifica alla gestione e sorveglianza, di agenti di Polizia Locale o Provinciale, agenti di vigilanza sulla caccia e pesca, si applicano le seguenti sanzioni:

violazione al regolamento : da Euro 25,82 a Euro 258,22;

violazione di ordinanze : da Euro 103,29 a Euro 1032,91;

violazione di divieto in ambito ambientale attinente la realizzazione di strutture fisse e/o mobili senza preventiva autorizzazione: da Euro 516,45 a Euro 5.164,45.

#### Art. 15 – Obbligo di rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al responsabile del servizio competente nella materia cui il regolamento riferisce o che ha emesso l'ordinanza.

In caso di ordinanze con tingibili e urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal responsabile del servizio, la competenza è del Segretario Comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

#### Art. 16 – Norme finali

Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenute in altri regolamenti o atti comunali, fatte salve quelle di legge.